



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.B. FERRARI"
Via Stazie Bragadine, 3 – 35042 ESTE (PD)
Tel. 0429/603232 – Fax 0429/2470
e-mail: PDIS02300E@istruzione.it - PDIS02300E@pec.istruzione.it
Codice fiscale 91021700280

CON SEZIONI ASS.: LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-LINGUISTICO "G.B.Ferrari" - LICEO ARTISTICO "A. Corradini"

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI IN SENSO AI PROGETTI POF/PTOF/PON e POR AGLI ESPERTI ESTERNI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visti gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99 n. 275;

Visto l'art. 40 del D.I. 1/2/2001 n. 44 con cui viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

Visto l'art. 33, 2° comma, del D.I. 1/2/2001 n. 44 con cui viene affidata al consiglio d'istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

Visto l'art. 10 del T.U. 16/4/94 n. 297;

Visto l'art. 46 del D.L. 112/08;

Premesso che il dirigente scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione a specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle stesse competenze;

EMANA

il seguente regolamento che è parte integrante del regolamento d'istituto.

Art. 1 – finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del D.I. 44/2001 e dell'art. 46 del D.L. 112/08, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel P.O.F.

Art. 2 – presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Sulla base dell'offerta formativa e delle richieste del collegio dei docenti, che deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare, l'istituzione scolastica nella figura del dirigente scolastico:

- Accerta preliminarmente l'impossibilità di utilizzare personale interno per inesistenza di specifiche competenze, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro o per oggettiva necessità di ricorrere a specifica professionalità esterna;
- Definisce l'oggetto della prestazione, che sarà comunque di natura temporanea, in funzione degli obiettivi del progetto specifico deliberato dal collegio dei docenti;
- Determina, in coerenza con le disponibilità finanziarie la durata e il compenso della collaborazione individuata nel punto b.

Art. 3 – pubblicazione avviso di selezione e partecipazione alla selezione

- Il dirigente scolastico dà informazione dell'avviso di selezione tramite pubblicazione all'albo ufficiale della scuola, sul sito web dell'istituzione scolastica per 15 gg. consecutivi e inviando il bando alle scuole viciniori per l'affissione all'albo.
- Nell'avviso deve essere indicato:
 - L'ambito disciplinare di riferimento (tipo di corso e/o progetto da attivare)
 - La durata del contratto: numero di ore presunto, date d'inizio e conclusione della prestazione
 - Le modalità e il termine di presentazione della domanda
 - I criteri d'individuazione
 - Il corrispettivo massimo proposto per la prestazione
- I candidati presentano domanda di partecipazione alla selezione nel termine stabilito nell'avviso di selezione, compilando l'unito modulo di domanda, allegando il proprio curriculum e qualsiasi altra documentazione utile alla valutazione, formulando anche una proposta di compenso comprensiva di tutti gli oneri.
- L'istituto scolastico si riserva il diritto di invitare tra gli altri anche esperti e/o associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l'istituto.

Art. 4 – criteri selezione titoli

1. I candidati per concorrere al conferimento dell'incarico devono possedere quale titolo di studio la laurea. Si prescinde da questo requisito solo in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non è applicabile rispetto ai contratti eventualmente da stipulare con una società o una associazione esterna.

Nel caso di Associazioni o Società, il Legale rappresentante indica il componente o i componenti che assicureranno l'effettiva prestazione.

In tali circostanze tuttavia l'Istituzione scolastica dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi e consegnati i curricula vitae et studio rum dei soggetti che la società o l'associazione indicheranno per la prestazione.

2. Si valuteranno o candidati secondo l'allegata tabella:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE ESTERNO

1) Titoli di studio, specializzazioni, corsi di agg.to, master e titoli specifici - max 40 punti

Titolo di studio (max_punti_12)	<i>Diploma di istruzione secondaria superiore attinente all'area progettuale</i>	<i>Punti 4</i>	Si valuta un solo titolo
	<i>Laurea non specifica</i>	<i>Punti 6</i>	
	<i>Laurea specifica attinente al progetto - votazione fino a 90</i>	<i>Punti 8</i>	
	<i>Laurea specifica attinente al progetto - votazione da 91 a 100</i>	<i>Punti 10</i>	
	<i>Laurea specifica attinente al progetto - votazione con lode</i>	<i>Punti 12</i>	
Altri titoli e specializzazioni (max_28_punti)	<i>Master universitari</i>	<i>Punti 6</i>	Si valuta fino ad un massimo di 3 titoli
	<i>Inserimento in graduatorie di merito di concorsi per pubbliche amministrazioni</i>	<i>Punti 4</i>	Si valuta un solo titolo
	<i>ECDL base o titoli equivalenti attinenti all'area progettuale di riferimento</i>	<i>Punti 2</i>	Si valuta un solo titolo
	<i>ECDL advance o titoli equivalenti attinenti all'area progettuale di riferimento</i>	<i>Punti 4</i>	Si valuta un solo titolo

2) Attività professionali coerenti con l'area progettuale specifica - max 30 punti

Esperienze professionali specifiche (max_30_punti)	<i>Attività professionali coerenti con l'area progettuale specifica</i>	<i>Punti 5</i>	Punti 5 per ogni anno completo fino ad un massimo di 2 anni
	<i>Esperienze professionali maturate in progetti finanziati dall'Unione Europea o da altri Enti/Istituzioni (PON, IFTS, OFIS...) svolte nel periodo 2006/2016</i>	<i>Punti 3</i>	Punti 3 per ogni corso annuale fino ad un massimo di 4 corsi
	<i>Attività di formatore inerente alle attività progettuali d'interesse specifico all'obiettivo per il quale si concorre</i>	<i>Punti 2</i>	Punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di 4 attività

3) Esperienza nella gestione delle risorse umane - max 20 punti

Titoli (max_20_punti)	<i>Incarichi aziendali o pubblici attinenti alla gestione delle risorse umane</i>	<i>Punti 5</i>	Punti 5 per ogni anno fino ad un massimo di 4 incarichi
--------------------------	---	----------------	---

4) Pubblicazione di natura didattica - max 10 punti

Pubblicazioni (max_10_punti)	<i>Pubblicazioni di testi didattici</i>	<i>Punti 1</i>	Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 5
	<i>Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste</i>	<i>Punti 1</i>	Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 5

A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze:

1. voto di laurea magistrale più alto;
2. età anagrafica più giovane.
3. I candidati devono inoltre:
 - Essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego
 - Impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve e secondo la tempistica prevista dal progetto.

Art. 5 – misura del compenso

1. La misura del compenso orario, ovvero di quello forfettario, per le prestazioni effettuate da personale esterno non può di norma superare quella prevista dalla normativa vigente ed è comunque fissata dal consiglio d'istituto per progetti finanziati con fondi comunitari PON e POR e/o regolamentati dagli Enti erogatori, in caso, farà fede quanto stabilito dai singoli soggetti erogatori..
2. Prestazioni di particolare rilievo e/o prestigio saranno valutate di volta in volta dal consiglio d'istituto.
3. L'importo totale dovrà intendersi comprensivo anche di eventuali oneri a carico dell'amministrazione.

Art. 6 – stipula del contratto

1. Il dirigente scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti della spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa dell'esperto durante lo svolgimento della prestazione.
2. Nel contratto devono essere specificati:
 - a. le parti contraenti;
 - b. l'oggetto della collaborazione (descrizione della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
 - c. durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
 - d. entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
 - e. luogo e modalità di espletamento dell'attività;
 - f. spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
 - g. Le cause che possono dar luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale; la disciplina che lo regola è pertanto stabilita dall'art. 2222 e seguenti del c.c.
4. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono rinnovabili; il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore.
5. Per la stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ex art. 53 del D.L.vo 30/3/01 n. 165; l'elenco dei contratti così stipulati è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dal sopra citato art. 53, commi 12 e 16.

Art. 7 – doveri e responsabilità dell'esperto

1. L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:
 - a. Predisporre specifico progetto d'intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola
 - b. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale variazione
 - c. Consegnare, al termine della prestazione, una relazione sulle attività svolte, sugli obiettivi conseguiti, sul comportamento e le performance osservate negli studenti durante e al termine delle attività.
2. L'esperto è responsabile di eventuali danni causati all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile.
3. In base al contratto d'opera può svolgere la propria attività in appoggio degli insegnanti durante l'attività didattica curricolare, e in tal caso la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi d'insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni.
4. In ogni caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Art. 8 – individuazione del personale docente per lo svolgimento dei corsi di recupero

1. Fermo restando quanto indicato negli articoli precedenti del presente regolamento, visto il D.M. 80/07 e vista l'O.M. 92/07, si stabiliscono i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità, per l'individuazione del

personale docente da utilizzare per lo svolgimento dei corsi di recupero nel secondo quadrimestre e nel periodo estivo, previo accertamento della sua disponibilità:

- I. Personale docente interno (anche supplente annuale o temporaneo)
 - II. Personale docente di ruolo, supplente annuale o temporaneo in servizio in istituti vicini di Este, Monselice e Montagnana
 - III. Personale docente in quiescenza di questo istituto o di istituti vicini
 - IV. Personale esterno incluso nella graduatoria d'istituto
 - V. Personale esterno non incluso in graduatoria d'istituto.
2. Al personale così individuato viene corrisposto il compenso orario definito dalla normativa vigente.

Este, 18 aprile 2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera N. 8 del 18.04.2016.